

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2024.02.00	
Applicativo:	F24
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.02.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	09.09.2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione Ravvedimento operoso	2
GESTRIB	2
<i>Nuovo calcolo delle sanzioni a decorrere dal 1° settembre 2024</i>	<i>2</i>
Tabella Tributi e causali	19
TRIBCAU	19
<i>Sezione "Altri Enti Previdenziali": nuovi codici tributo "ENPAIA"</i>	<i>19</i>

Gestione Ravvedimento operoso**F24****GESTRIB****Nuovo calcolo delle sanzioni a decorrere dal 1° settembre 2024**

Il D.lgs. n.87/2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024) e noto come Decreto sanzioni, ha effettuato un intervento di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, che ha interessato molte disposizioni del precedente D.lgs. n. 472/1997 tra cui anche quello relativo all'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del suddetto D.lgs. n. 47/1997 con cui è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, per il quale è stato stabilito una riduzione delle sanzioni dal 30% al 25% dell'imposta.

Entrando nel dettaglio, elenchiamo le sole sanzioni interessate dalle modifiche introdotte dal D.lgs. n.87/2024 in vigore dal 29 giugno, e quindi tralasciamo, nell'elenco di seguito riportato, l'indicazione delle sanzioni pari a 1/10, 1/9 e 1/8 del minimo, in quanto non interessate da variazioni.

Per le altre sanzioni, che andiamo ad elencare, l'art 13 del vecchio D.lgs. n 472/97 viene così modificato:

- ✓ 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
- ✓ 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
- ✓ 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
- ✓ 1/4 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Il nuovo ravvedimento (schema del dlgs sanzioni)

Art. 13, dlgs 472/1997	Tipologia violazione	Termine di regolarizzazione	Riduzione sanzione minima
Lett. a)	Mancato pagamento del tributo o di un acconto	Entro trenta giorni dalla data della commessa violazione	Un decimo
Lett. a-bis)	Errori e omissioni in genere, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Errori e omissioni nella dichiarazione	Entro novanta giorni dalla data della commessa violazione, ovvero del termine di presentazione della dichiarazione interessata dall'omissione o dall'errore	Un nono
Lett. b)		Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore	Un ottavo
Lett. b-bis)	Errori e omissioni in genere, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, oltre un anno dall'omissione o dall'errore (*)	Un settimo
Lett. b-ter)		Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art.6-bis, comma 3, legge n. 212/2000, non preceduto da pvc, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione	Un sesto
b-quater)	Errori e omissioni in genere, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. <i>Sono escluse le violazioni indicate negli art. 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione o di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del dlgs n. 471/1997</i>	Dopo la constatazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater del dlgs n. 218/1997 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000	Un quinto
b-quinquies)	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000, relativo alla violazione constatata con pvc, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo del dlgs n. 218/1997	Un quarto
c)	Omessa dichiarazione	Presentazione entro novanta giorni dalla scadenza	Un decimo

(*) La previsione è stata emendata di un probabile refuso contenuto nello schema di dlgs

A fronte di quanto sopra detto, la procedura è stata allineata alle nuove disposizioni normative.

Innanzitutto, si è intervenuti nella Tabella **"Parametri ravvedimento" (PARRAVV)** che è stata implementata:

- di una nuova colonna, in modo tale da potere visualizzare le percentuali sia delle sanzioni applicabili alle irregolarità sanate entro il 31.08.2024 che quelle applicabili dal 01.09.2024 in avanti,

Sanzioni	Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024
Ravvedimento breve	1,50 %	1,25 %
Ravvedimento entro 90gg	1,67 %	1,39 %
Ravvedimento entro anno	3,75 %	3,13 %
Ravvedimento oltre anno		3,57 %
Ravvedimento entro 2 anni	4,29 %	
Ravvedimento oltre 2 anni	5,00 %	
Ravvedimento dopo comun.art.6/bis c.3 L.212/2000 NO PVC		4,17 %
Ravvedimento dopo PVC	6,00 %	5,00 %
Ravvedimento dopo comun.art.6/bis c.3 L.212/2000 SI PVC		6,25 %

- di due nuove tipologie di ravvedimento, che sono:
 - “Ravvedimento dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6/bis c. 3 della Legge 212/2000, non preceduto da PVC senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione”,
 - “Ravvedimento dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6/bis c. 3 della Legge 212/2000, preceduto da PVC senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione”.

Sanzioni	Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024
Ravvedimento breve	1,50 %	1,25 %
Ravvedimento entro 90gg	1,67 %	1,39 %
Ravvedimento entro anno	3,75 %	3,13 %
Ravvedimento oltre anno		3,57 %
Ravvedimento entro 2 anni	4,29 %	
Ravvedimento oltre 2 anni	5,00 %	
Ravvedimento dopo comun.art.6/bis c.3 L.212/2000 NO PVC		4,17 %
Ravvedimento dopo PVC	6,00 %	5,00 %
Ravvedimento dopo comun.art.6/bis c.3 L.212/2000 SI PVC		6,25 %

Di seguito riportiamo entrambe le tabelle, quella fino al 31.08.2024 e quella dal 01.09.2024 in avanti, da cui emerge come sono calcolate le “%” di sanzione applicate alle diverse tipologie di ravvedimento operoso.

RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31 AGOSTO 2024


Ravvedimento sprint	1/15 della metà del minimo (30%) quindi 1/15 del 15% = 15/15 = 1% Poi fare 1/10 di 1% se il pagamento avviene entro 15 gg., quindi = 1/10 pari a 0,1% al giorno	0,1% (al giorno)
Ravvedimento breve che va dal 16° al 30° giorno	1/10 della metà del minimo (30%) quindi= 1/10 di 15%	1,50%
Ravvedimento entro 90 gg	1/9 della metà del minimo (30%) quindi= 1/9 di 15%	1,67%
Ravvedimento entro l'anno	1/8 del minimo (30%) quindi= 1/8 di 30%	3,75%
Ravvedimento entro due anni	1/7 del minimo (30%) quindi= 1/7 di 30%	4,29%
Ravvedimento oltre due anni	1/6 del minimo (30%) quindi= 1/6 di 30%	5%
Ravvedimento dopo PVC	1/5 del minimo (30%) quindi= 1/5 di 30%	6%
Credito in eccesso (viene gestito solo il credito in eccesso entro l'anno e solo con il ravvedimento manuale)	1/8 del 100%	12,50%

Nella Tabella delle “%” applicate alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 sono presenti anche le due suddette nuove tipologie di ravvedimento.

RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01 SETTEMBRE 2024

Ravvedimento sprint	1/15 della metà del minimo (25%) quindi $1/15$ del $12,50\%$ $=12,50/15= 0,83\%$ Poi fare $1/10$ di $0,83\%$ se il pagamento avviene entro 15 gg., quindi $= 1/10$ pari a $0,083\%$ al giorno	0,083%
Ravvedimento breve che va dal 16° al 30° giorno	1/10 della metà del minimo (25%) quindi $= 1/10$ di $12,50\%$	1,25%
Ravvedimento entro 90 gg	1/9 della metà del minimo (25%) quindi $= 1/9$ di $12,50\%$	1,39%
Ravvedimento entro l'anno	1/8 del minimo (25%) quindi $= 1/8$ di 25%	3,13%
Ravvedimento oltre l'anno	1/7 del minimo (25%) quindi $= 1/7$ di 25%	3,57%
Ravvedimento dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art.6/bis c.3 Legge n.212/2000, non preceduto da PVC senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione	1/6 del minimo (25%) quindi $= 1/6$ di 25%	4,17%
Ravvedimento dopo PVC	1/5 del minimo (25%) quindi $= 1/5$ di 25%	5%
Ravvedimento dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art.6/bis c.3 Legge n.212/2000, preceduto da PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione	1/4 del minimo (25%) quindi $= 1/4$ di 25%	6,25%

Pertanto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. l) n. 1) del D.lgs. n. 87/24, che ha previsto una riduzione della sanzione per ritardato o omesso versamento di imposta dal 30% al 25% e che in caso di ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione deve essere ridotta alla metà, quindi nella misura del 12,5%, la tabella di calcolo delle sanzioni utilizzata dalla procedura dal 1° settembre 2024 in avanti è stata adeguata di conseguenza.

Sempre nella Tabella “**Parametri ravvedimento**” (PARRAVV) è stato, inoltre, inserito il bottone “**Info**” () consultabile per conoscere le particolarità riguardanti il calcolo delle sanzioni in alcune tipologie di ravvedimento.

Sanzioni	Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024
Ravvedimento breve	1,50 %	1,25 %
Ravvedimento entro 90gg	1,67 %	1,39 %
Ravvedimento entro anno		3,13 %
Ravvedimento oltre anno		5,57 %
Ravvedimento entro 2 anni		
Ravvedimento oltre 2 anni		4,17 %
Ravvedimento dopo comur		5,00 %
Ravvedimento dopo PVC		6,25 %
Ravvedimento dopo comur		
Percentuali per violazioni p		
Ravvedimento breve		2,50 %
Ravvedimento lungo		3,00 %

INFO TABELLA RAVVEDIMENTO

Dlgs n.87/2024 del 28/06/2024: modifiche all'istituto del ravvedimento operoso per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024.

Riduzione delle sanzioni che passano dal 30% dell'imposta al 25%

Ravvedimento tributo 3850 Diritto Camerale: se nel PERSPRO NON e' attivo il flag nel campo 'Utilizza sanzioni ordinarie per ravvedimento diritto camerale', per le violazioni commesse dal 01/09/2024 in poi, se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla violazione, viene applicata l'aliquota del 3,13% e cioe' 1/8 del minimo quindi 1/8 del 25%. Se il ravvedimento viene effettuato dopo 30 giorni dalla violazione commessa, viene applicata l'aliquota del 5% e cioe' 1/5 del minimo quindi 1/5 del 25%.

Ravvedimento manuale 'Credito in eccesso': per le violazioni commesse dal 01/09/2024 in poi, la sanzione amministrativa applicabile e' stata ridotta nella misura del 70%, quindi il programma applichera' la sanzione del 70% ridotta di 1/8, quindi applichera' una sanzione pari a 8,75%.

[Uscita](#)



RIEPILOGANDO

Per tutti i tributi la cui scadenza è entro il 31.08.2024, in caso di ravvedimento saranno applicate le vecchie sanzioni, come stabilito dal vecchio art. 13 del D.lgs. n. 47/1997 mentre per i tributi la cui scadenza è dal 01.09.2024 in avanti, se ravveduti, saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo D.lgs. n. 87/2024.

Inoltre, come sopra detto, dal 01.09.2024 in avanti sono previste due nuove tipologie di ravvedimento, "Ravvedimento dopo comunicazione art. 6/bis c.3 L.212/2000 No PVC" e "Ravvedimento dopo comunicazione art. 6/bis c.3 L.212/2000 si PVC", che sono a gestione manuale, come già avveniva per il ravvedimento "Dopo PVC" e quindi è l'utente che manualmente seleziona una di queste tipologie di ravvedimento, dopo di che la procedura applica in automatico la relativa sanzione.



Esempio:

"Ravvedimento dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art.6/bis c.3 Legge n.212/2000, non preceduto da PVC":

Tributo "1040" con scadenza il 16/09/2024, ravvedimento in data 26/10/2028; tra le varie tipologie di ravvedimento l'utente deve selezionare "Atto NO PVC".

Entrando nella gestione del ravvedimento la percentuale della sanzione proposta dal programma sarà pari a 4,17%.

[illegible]

**NOTA BENE****GESTIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL TRIBUTO 3850 "DIRITTO CAMERALE"**

Per quanto concerne il calcolo delle sanzioni applicate al ravvedimento operoso ricordiamo che, per il tributo **3850 "Diritto camerale"**, in **PERSPRO**, nella Tabella "**Personalizzazione procedura**", nel folder "**Altro**", è presente il flag "**Utilizza sanzioni ordinarie per ravvedimento diritto camerale**" che ora, a seguito delle novità normative che hanno interessato il sistema sanzionatorio applicato all'istituto del ravvedimento operoso, prevede un differente calcolo delle sanzioni, a seconda di quanto in esso indicato.

Pertanto:

1. Se il flag "**Utilizza sanzioni ordinarie per ravvedimento diritto camerale**" è attivo, quindi è presente il check, per il calcolo delle sanzioni viene solamente controllata la scadenza della violazione per cui, se questa è stata commessa entro il 31.08.2024, si applica il precedente sistema sanzionatorio mentre, se è stata commessa dal 01.09.2024 in avanti, viene applicato il nuovo sistema sanzionatorio.
2. Se il flag "**Utilizza sanzioni ordinarie per ravvedimento diritto camerale**" non è attivo, quindi non è presente il check, per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve), viene applicata l'aliquota del 3,75% e cioè 1/8 del minimo quindi 1/8 del **30%**.
Se il ravvedimento viene effettuato dopo 30 giorni dalla violazione commessa, viene applicata l'aliquota del 6% e cioè 1/5 del minimo quindi 1/5 del **30%**.
3. Se il flag "**Utilizza sanzioni ordinarie per ravvedimento diritto camerale**" non è attivo, quindi non è presente il check, per le violazioni commesse dal 01.09.2024, se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve), viene applicata l'aliquota del 3,13% e cioè 1/8 del minimo quindi 1/8 del **25%**.
Se il ravvedimento viene effettuato dopo 30 giorni dalla violazione commessa, viene applicata l'aliquota del 5% e cioè 1/5 del minimo quindi 1/5 del **25%**.

Proseguendo nell'illustrare le novità di procedura a seguito delle variazioni normative in campo sanzionatorio, nella gestione del ravvedimento sono state variate alcune maschere per accogliere le nuove tipologie di ravvedimento.

Innanzitutto, nella maschera di selezione dei tributi da ravvedere, poiché sono variate le tipologie di ravvedimento, è stato inserito un "checkbox" per visualizzare tutte le tipologie previste.

Le tipologie di ravvedimento visualizzate nel check box saranno poi diverse a seconda se sono selezionati uno o più tributi la cui scadenza, e quindi violazione, ricade entro il 31.08.2024 oppure se commessa dal 01.09.2024 in avanti.



Esempio:

Violazione commessa al 01/07/2024

La maschera mostra i dati di selezione per il ravvedimento. La data di scadenza è 01/07/2024, evidenziata in rosso. La tabella dei tributi selezionati è la seguente:

Sezione	Codice	Descrizione	Anno Rifer.	Scadenza	Versamento	Operazione	Importo	Stato
<input type="checkbox"/> Erario	4033	IRPEF ACC. PRIMA RATA	2024	02/09/2024		Ravvedimento	1.300,00	Aperto
<input checked="" type="checkbox"/> Erario	4001	IRPEF - SALDO	2023	01/07/2024		Ravvedimento	2.000,00	Aperto

Totale selezionati: 1 | 2.000,00

Violazione commessa al 16/09/2024

La maschera mostra i dati di selezione per il ravvedimento. La data di scadenza è 16/09/2024, evidenziata in rosso. La tabella dei tributi selezionati è la seguente:

Sezione	Codice	Descrizione	Anno Rifer.	Scadenza	Versamento	Operazione	Importo	Stato
<input checked="" type="checkbox"/> Erario	1040	RED. LAV. AUTON.	2024	16/09/2024		Ravvedimento	1.000,00	Aperto
<input type="checkbox"/> Erario	4033	IRPEF ACC. PRIMA RATA	2024	02/09/2024		Ravvedimento	1.300,00	Aperto
<input type="checkbox"/> Erario	4001	IRPEF - SALDO	2023	01/07/2024		Ravvedimento	2.000,00	Aperto

Totale selezionati: 1 | 1.000,00

Di conseguenza, anche nella maschera di gestione del ravvedimento, nel campo “*Tipo sanzione*” sono state inserite le nuove tipologie di ravvedimento, le quali saranno visibili solo se il ravvedimento riguarda una violazione commessa dal 01.09.2024 in avanti.

Ovvio che, qualora il ravvedimento riguardi invece una violazione commessa fino al 31.08.2024, nel campo “*Tipo sanzione*” saranno visibili le tipologie di ravvedimento in vigore fino a quella data.

Qualora nella maschera di selezione dei tributi siano selezionati tributi la cui scadenza di almeno un tributo è fino al 31.08.2024 e la cui scadenza di un altro o più tributi è dal 01.09.2024 in avanti, non sarà possibile generare un unico ravvedimento, ma dovranno essere generate tipologie di ravvedimento differenti in quanto saranno applicate sanzioni differenti.

GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)

Codice: 845 BRUNETTI LORENZO versione: 2024.2.0

Ravvedimento operoso - Selezione tributi

Data versamento: 30/09/2024
Da scadenza: 30/09/2023
A scadenza: 29/09/2024

Tipologie operazione

- ☒ Ravvedimento
- ☒ Tardivo versamento
- ☐ Spostamento
- ☐ Ignora trib. sospesi
- ☐ Spostamento tributi senza ravvedimento

☐ Ravvedimento legge n.39 decreto del 29/03/2024

Numero rate:
Percentuale sanzione:

Tributi per ravvedimento/spostamento

Aperti: ☒ Tutti ☐ Solo insoluti ☐ Nessuno
Chiusi: ☐ Tutti ☒ Solo insoluti ☐ Nessuno

Tipo sanzione oltre 90 gg

Calcola tipo sanzione:
☐ dalla data scadenza tributo
☐ dalla data scadenza della presentazione telematica

Selezionare almeno un tributo per definire le tipologie di sanzioni disponibili


Non definito

Sezione	Codice	Descrizione	Anno Rif	Scadenza	Versamento	Operazione	Importo	Stato
<input checked="" type="checkbox"/> Erario	1040	RED LAV AUTON.	2024	16/09/2024		Ravvedimento	1.000,00	Aperto
<input checked="" type="checkbox"/> Erario	4033	IRPEF ACC PRIMA RATA	2024	02/09/2024		Ravvedimento	1.300,00	Aperto
<input type="checkbox"/> Erario	4001	IRPEF - SALDO	2023	01/07/2024		Ravvedimento	2.000,00	Aperto

Totale selezionati: 2 2.300,00

F9 Uscita

In tale situazione, il programma rilascia un *alert* bloccante, come da immagine sotto allegata.



GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)

Codice: 845 BRUNETTI LORENZO versione: 2024.2.0

Ravvedimento operoso - Selezione tributi

Data versamento: 30/09/2024
Da scadenza: 30/09/2023
A scadenza: 29/09/2024

Tipologie operazione

- ☒ Ravvedimento
- ☒ Tardivo versamento
- ☐ Spostamento
- ☐ Ignora trib. sospesi
- ☐ Spostamento tributi senza ravvedimento

☐ Ravvedimento legge n.39 decreto del 29/03/2024

Numero rate:
Percentuale sanzione:

Tributi per ravvedimento/spostamento

Aperti: ☒ Tutti ☐ Solo insoluti ☐ Nessuno
Chiusi: ☐ Tutti ☒ Solo insoluti ☐ Nessuno

Tipo sanzione oltre 90 gg

Calcola tipo sanzione:
☐ dalla data scadenza tributo
☐ dalla data scadenza della presentazione telematica

Selezionare almeno un tributo per definire le tipologie di sanzioni disponibili

Non definito

Sezione	Codice	Descrizione	Anno Rif	Scadenza	Versamento	Operazione	Importo	Stato
<input checked="" type="checkbox"/> Erario	1040	RED LAV AUTON.	2024	16/09/2024		Ravvedimento	1.000,00	Aperto
<input checked="" type="checkbox"/> Erario	4033	IRPEF ACC PRIMA RATA	2024	02/09/2024		Ravvedimento	1.300,00	Aperto
<input type="checkbox"/> Erario	4001	IRPEF - SALDO	2023	01/07/2024		Ravvedimento	2.000,00	Aperto

Totale selezionati: 2 2.300,00

F9 Uscita

Ravvedimento manuale

Anche all'interno della gestione del ravvedimento manuale è stata aggiornata la maschera relativa al calcolo della sanzione per cui, qualora il ravvedimento inserito riguardi una violazione commessa dal 01.09.2024 in avanti, saranno visualizzate le nuove tipologie di ravvedimento.

The screenshot shows the 'Ravvedimento' (Manual Payment) screen in the GESTRIB software. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the software name 'GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)', a version number '2024.2.0', and a user profile 'BRUNETTI LORENZO'.
- Data Entry:** Fields for 'Data creazione ravv.' (06/08/2024), 'Data scad. telem.' (30/09/2024), 'Data versamento' (30/09/2024), and 'Periodo delega' (30/09/2024).
- Ravvedimento Section:** A dropdown menu for 'Tipo ravvedimento' is set to 'Ravvedimento'. Below it, 'Scadenza originaria' is 02/09/2024, 'Data tardivo versamento' is empty, and 'Importo omesso' is 1.300,00.
- Sanzione Section:** A dropdown menu for 'Tipo sanzione' is set to 'Entro l'anno'. Below it, 'Percentuale' is empty, 'Importo' is empty, and there is a checkbox for 'Non generare tributo sanzione'.
- Interessi Section:** A table showing interest calculations. The 'Da data' is 02/09/2024, 'A data' is 30/09/2024, 'gg' is 28, 'Tasso' is 2,50, and 'Interessi' is 2,49.
- ERARIO Section:** Fields for 'Tipo', 'Codice tributo' (4033), 'Regione/Ente', 'Provincia', and 'Comune/ente emitt.'.
- Debito Section:** Fields for 'Debito' (IRPEF ACCONTO PRIMA RATA) and 'Riferimento - mese' (2024).
- Service Section:** Fields for 'Servizio' (2000) and 'Paghe'.

Se invece il ravvedimento riguarda una violazione commessa fino al 31.08.2024, saranno visualizzate le precedenti.

The screenshot shows the 'Ravvedimento' (Manual Payment) screen in the GESTRIB software for a violation committed on 01/07/2024. The interface is similar to the previous one but with updated data:

- Data Entry:** 'Data creazione ravv.' (06/08/2024), 'Data scad. telem.' (30/09/2024), 'Data versamento' (30/09/2024), and 'Periodo delega' (30/09/2024).
- Ravvedimento Section:** 'Tipo ravvedimento' is 'Ravvedimento'. 'Scadenza originaria' is 01/07/2024, 'Data tardivo versamento' is empty, and 'Importo omesso' is 2.000,00.
- Sanzione Section:** 'Tipo sanzione' is 'Entro l'anno'. 'Percentuale' is empty, 'Importo' is empty, and there is a checkbox for 'Non generare tributo sanzione'.
- Interessi Section:** The 'Da data' is 01/07/2024, 'A data' is 30/09/2024, 'gg' is 91, 'Tasso' is 2,50, and 'Interessi' is 12,47.
- ERARIO Section:** 'Tipo' is 'D', 'Codice tributo' is 4001, 'Regione/Ente' is empty, 'Provincia' is empty, and 'Comune/ente emitt.' is empty.
- Debito Section:** 'Debito' is 'IRPEF SALDO' and 'Riferimento - mese' is 2023.
- Service Section:** 'Servizio' is 2000 and 'Paghe' is empty.



GESTIONE DEL RAVVEDIMENTO “CREDITO IN ECCESSO”

Nella gestione del ravvedimento manuale è cambiata anche l'aliquota proposta per la tipologia di ravvedimento **“Credito in eccesso”**.

Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, il programma ha sempre gestito e gestisce anche ora solo il caso di sanzione applicata in caso di ravvedimento per utilizzo in compensazione di credito inesistente, e quindi calcola la sanzione del 100% ridotta di 1/8, ovvero una sanzione pari al 12,50%.

GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)

Codice: 845 BRUNETTI LORENZO versione: 2024.2.0

Data creazione ravn: 07/08/2024 Data scad. telem.: Data versamento: 30/09/2024 Periodo delega: 30/09/2024 Descrizione operazione:

Tipo ravvedimento: credito Eccesso
Scadenza originaria: 16/01/2024
Data tardivo versamento:
Importo omesso: 1.500,00

Ravveduto: Erario 6099
Sanzione: Erario 8911
Interessi: Erario 1991
Rate per ravn: D. l. n.39 del 29/03/2024

VERAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARA 1.500,00
SANZIONI PECUNARIE PER ALTRE VIOLAZIONI 187,50
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA- ART. 13 26,51
Percentuale sanzione 1.714,01

Sanzione
Tipo sanzione: Entro l'anno
Percentuale: 12,50 Credit
Importo: 187,50

☐ Non generare tributo sanzione

Da data	A data	gg	Tasso	Interessi
16/01/2024	30/09/2024	258	2,50	26,51

ORIGINARIO **RAVVEDUTO** **SANZIONE** **INTERESSI**

ERARIO
Tipo: D Debito
Codice tributo: 6099 VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNU
Regione/Ente:
Provincia:
Comune/ente emitt.

Riferimento - mese
Data: anno 2023 di
Importo: 1.500,00
Scadenza delega: 30/09/2024
Periodo: 30/09/2024
Scadenza credito:

☐ Mod F24 EP
☐ Tributo sospeso
☐ Non cumulabile
☐ Non compensabile
☐ Assenza visto conformità

Soggetto cedente:
Servizio: Non assegnato

Per le violazioni commesse dal 01.09.2024 in avanti, il programma applica invece la nuova sanzione del 70% ridotta di 1/8, calcolando quindi una sanzione pari al 8,75%.

GESTRIB - Gestione tributi (versamenti)

Codice: 845 BRUNETTI LORENZO versione: 2024.2.0

Data creazione ravnv: 07/08/2024 Data scad. telem.: Periodo delega: 30/09/2024 Descrizione operazione:

Tipo ravvedimento: credito Eccesso
Scadenza originaria: 16/09/2024
Data tardivo versamento:
Importo omesso: 1.500,00

Ravveduto: ☐ Erario ☐ 6099 1.500,00
Sanzione: ☐ Erario ☐ 8911 131,25
Interessi: ☐ Erario ☐ 1991 1,44
Rate per ravnv: D.I. n.39 del 29/03/2024
Percentuale sanzione: 1.632,60

Sanzione:
Tipo sanzione: Entro l'anno
Percentuale: 8,75 Credit
Importo: 131,25

☐ Non generare tributo sanzione

Da data	A data	gg	Tasso	Interessi
16/09/2024	30/09/2024	14	2,50	1,44

ORIGINARIO **RAVVEDUTO** **SANZIONE** **INTERESSI**

ERARIO
Tipo: D Debito
Codice tributo: 6099 VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUO
Regione/Ente:
Provincia:
Comune/ente emitt.:

Riferimento - mese: anno:
Rata: di:
Importo: 1.500,00
Scadenza delega: 30/09/2024
Periodo: 30/09/2024
Scadenza credito:

Motivi:
☐ Mod F24 EP
☐ Tributo sospeso
☐ Non cumulabile
☐ Non compensabile
☐ Assenza visto conformità

Soggetto cedente:

Servizio: Non assegnato

Ravvedimento massivo (RAVMASS)

Sino ad ora il ravvedimento massivo era in grado di determinare, in automatico, il tipo di ravvedimento solamente in caso di “**Ravvedimento sprint**”, “**Ravvedimento breve**” e “**Ravvedimento entro 90 gg**” ma non per gli altri tipi di ravvedimento, quali “**Entro l’anno**”, “**Entro due anni**”, “**Oltre due anni**”, “**Dopo PVC**” per i quali non disponendo dell’informazione riguardante la data di scadenza di invio dei modelli dichiarativi da cui scaturiscono i vari tributi, non era possibile determinare correttamente la sanzione da applicare.

Diversamente per gli interessi che, essendo invece calcolati partendo dalla scadenza originale di versamento, venivano correttamente calcolati, in quanto tale informazione è invece disponibile.

Pertanto, nella gestione del ravvedimento massivo, affinché fosse applicata la relativa corretta percentuale di sanzione, era cura dell’utente indicare il tipo di ravvedimento, selezionando una delle tipologie presenti, ovvero:

The image shows a dropdown menu titled "Tipo sanzione oltre 90 gg". The menu is open, displaying five options: "Entro l'anno" (highlighted in blue), "Entro l'anno", "Entro 2 anni", "Oltre 2 anni", and "Dopo PVC". An information icon (i) is visible to the right of the dropdown.

A seguito delle novità normative in materia di sanzioni apportate dal D.lgs. n.87/2024 del 28 giugno 2024 si è reso necessario implementare anche la gestione del ravvedimento massivo.

Pertanto, le scelte relative al “**Tipo sanzione entro 90gg**” oltre a prevedere quelle di cui sopra, relative ai ravvedimenti di violazioni commesse entro il 31.08.2024, sono state implementate anche delle nuove tipologie di ravvedimento relative a violazioni commesse dal 01/09/2024 in avanti.

Quindi, se nel campo “*Selezione tributi da ravvedere*” è stato indicato un intervallo di date rientrante nel termine del 31.08.2024, nel check box relativo all’indicazione del “**Tipo sanzione entro 90gg**” sono visualizzate le tipologie di ravvedimento applicabili fino al 31/08/2024.

The image shows the RAVMASS - Ravvedimento/Spostamento m... application window. The window has a title bar with a home icon, a star icon, and the text "RAVMASS - Ravvedimento/Spostamento m...". Below the title bar is a navigation bar with icons for home, list, add, and help. The main content area is divided into several sections. On the left, there is a "FILTRI" section with "CONTRIBUENTI" and "Date operazione" (Data creazione, Data versamento, Periodo deleghe). In the center, there is a "Selezione tributi da ravvedere" section with "Da data" (01/09/2023) and "A data" (31/08/2024). On the right, there is an "Ordinamento contribuenti" section with radio buttons for "Per codice applicativo", "Per codice F24", "Per ragione sociale" (selected), and "In ordine di inserimento". Below these sections, there is a "Applicativo" section with a dropdown menu for "Tipologia" (GESF24). In the bottom left, there is a "Genera ravvedimento" section with checkboxes for "Genera ravvedimento", "Genera tardivo versamento", "Genera spostamento", "Ignora tributi sospesi", "Sposta tributi senza calcolare il ravvedimento", and "Anticipa tributi con scadenza successiva". In the bottom center, there is a "Chiedi operazione se completa" section with a checkbox and a "Descrizione operazione" text area. In the bottom right, there is a "Tipo sanzione oltre 90 gg" section with a dropdown menu showing the same five options as the previous image: "Entro l'anno" (highlighted), "Entro l'anno", "Entro 2 anni", "Oltre 2 anni", and "Dopo PVC". An information icon (i) is visible to the right of the dropdown. At the bottom right of the window, there is a "F9 Uscita" button.

Viceversa, se nell'intervallo di date indicate per la selezione dei tributi da ravvedere è presente un intervallo di date che decorre dal 01.09.2024 in avanti, in tal caso nel check box relativo alla scelta del **"Tipo sanzione entro 90gg"** sono visualizzate le tipologie di ravvedimento applicabili a partire dal 01.09.2024 in avanti.

RAVMASS - Ravvedimento/Spostamento m...
versione: 2024.2.0

FILTRI **CONTRIBUENTI**

Date operazione
Data creazione: 07/08/2024
Data versamento
Periodo deleghe

Selezione tributi da ravvedere
Da data: 01/09/2024
A data: 30/09/2024

Ordinamento contribuenti
☐ Per codice applicativo
☐ Per codice F24
☒ Per ragione sociale
☐ In ordine di inserimento

Applicativo: GESF24
Tipologia: ...

☐ Tutti i contribuenti F24
☐ Selezione codice F24 da/a
☐ Tutti i contribuenti dell'applicativo
☐ Selezione codice ditta da/a
☒ Selezione manuale contribuenti

☒ Genera ravvedimento
☒ Genera tardivo versamento
☐ Genera spostamento
☐ Ignora tributi sospesi
☐ Sposta tributi senza calcolare il ravvedimento
☐ Anticipa tributi con scadenza successiva

☒ Chiudi operazione se completa
Descrizione operazione

Tipo sanzione oltre 90 gg
Entro l'anno
Oltre l'anno
Atto ND PVC
Dopo PVC
Atto SI PVC

F9 Invia



ATTENZIONE

Nell'intervallo di date da indicare nella selezione dei tributi da ravvedere non è consentito indicare un periodo con data iniziale e data finale a cavallo del 01/09/2024 (ad es.: 30.09.2023-29.09.2024), in quanto, in tale situazione, non è possibile determinare le sanzioni da applicare.

Pertanto, in questo caso, nel check box relativo all'indicazione del **"Tipo sanzione entro 90gg"** verrà evidenziata, con una scritta rossa, l'impossibilità di selezionare qualsiasi tipologia di ravvedimento e quindi comparirà la sola scelta **"Non definito"**.

RAVMASS - Ravvedimento/Spostamento m...
versione: 2024.2.0

FILTRI **CONTRIBUENTI**

Date operazione
Data creazione: 07/08/2024
Data versamento
Periodo deleghe

Selezione tributi da ravvedere
Da data: 30/09/2023
A data: 29/09/2024

Ordinamento contribuenti
☐ Per codice applicativo
☐ Per codice F24
☒ Per ragione sociale
☐ In ordine di inserimento

Applicativo: GESF24
Tipologia: ...

☐ Tutti i contribuenti F24
☐ Selezione codice F24 da/a
☐ Tutti i contribuenti dell'applicativo
☐ Selezione codice ditta da/a
☒ Selezione manuale contribuenti

☒ Genera ravvedimento
☒ Genera tardivo versamento
☐ Genera spostamento
☐ Ignora tributi sospesi
☐ Sposta tributi senza calcolare il ravvedimento
☐ Anticipa tributi con scadenza successiva

☒ Chiudi operazione se completa
Descrizione operazione

Tipo sanzione oltre 90 gg
Non definito
Inserite date con scadenza a cavallo dello 01/09/2024: impossibile determinare le sanzioni da applicare.

Cliccando nel check box non sarà possibile indicare nessun tipo di ravvedimento.

Tipo sanzione oltre 90 gg

Non definito



Qualora, in presenza della suddetta condizione, si provi a proseguire nell'elaborazione del ravvedimento selezionando l'apposito bottone **"Elabora"**, presente a fondo maschera, verrà rilasciato un *alert* bloccante in cui viene segnalato che è necessario **"Indicare il tipo sanzione"**.

RAVMASS - Ravvedimento/Spostamento m...
versione 2024.2.0

FILTRI **CONTRIBUENTI**

Date operazione
Data creazione: 07/08/2024
Data versamento
Periodo deleghe

Selezione tributi da ravvedere
Da data: 30/09/2023
A data: 29/09/2024

Ordinamento contribuenti
☐ Per codice applicativo
☐ Per codice F24
☒ Per ragione sociale
☐ In ordine di inserimento

Applicativo: GESF24
Tipologia: ---

☐ Tutti i contribuenti F24
☐ Selezione codice F24 da/a
☐ Tutti i contribuenti dell'applicativo
☐ Selezione codice ditta da/a
☒ Selezione manuale contribuenti

☒ Genera ravvedimento
☒ Genera tardivo versamento
☐ Genera spostamento
☐ Ignora tributi sospesi
☐ Sposta tributi senza calcolare il ravvedimento
☐ Anticipa tributi con scadenza successiva

☒ Chiudi operazione se completa
Descrizione operazione

Tipo sanzione oltre 90 gg
Non definito
Inserite date con scadenza a cavallo dello 01/09/2024: impossibile determinare le sanzioni da applicare

Elabora **Varia** **Inserisci** **<Ind** **Av>** **Uscita**

Indicare tipo sanzione.

OK

MRV002

Nel check box relativo all'indicazione del **"Tipo sanzione entro 90gg"** è stata inserita, accanto alla selezione delle scelte, l'icona **"Info"**, in cui è spiegato il motivo per cui, in tale situazione, non è possibile scegliere una tipologia di ravvedimento.




Tabella Tributi e causali**F24****TRIBCAU****Sezione “Altri Enti Previdenziali”: nuovi codici tributo “ENPAIA”**

Con la Risoluzione n.43/E del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo da inserire nella sezione 6 “**Altri enti previdenziali**” appartenenti al tipo Ente “**0014**” “**ENPAIA**” (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura-Gestione Separata Agrotecnici).

Quindi, nella Tabella “**Tributi e causali**”, (**TRIBCAU**), nel campo “*Tipo Ente Previdenziale*” è stato inserito il codice “**0014**” denominato “**ENPAIA**” nei seguenti nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite il modello F24, dei suddetti contributi:

- “**E130**” denominato “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”
- “**E131**” denominato “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”
- “**E132**” denominato “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”
- “**E133**” denominato “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”
- “**E134**” denominato “ENPAIA – Versamenti generici”